

**APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO IN  
IMPIANTI AUTORIZZATI DELLE CENERI PESANTI E SCORIE (CER 190112)  
PRODOTTE NELL'IMPIANTO DI RECUPERO INTEGRALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO,  
AREZZO (AR)**

**- CAPITOLATO D'ONERI -**

Rev\_Maggio\_2024



---

AISA IMPIANTI S.p.A.  
Sede legale: Strada Vicinale dei Mori, snc – Loc San Zeno – 52100 AREZZO  
C.F. e P.IVA 02134160510 – R.E.A. di Arezzo n. 164281 – Cap. soc. € 6.650.000,00 i.v.  
Tel. 0575 998612 – Mail [info@aisaimpianti.it](mailto:info@aisaimpianti.it) – PEC [aisaimpianti@pec.it](mailto:aisaimpianti@pec.it)

## **CAPITOLO 1**

### **OGGETTO DELL'APPALTO – DURATA**

#### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è il servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati delle ceneri pesanti e scorie (CER 190112) prodotte dalla linea di termovalorizzazione dell'Impianto di recupero integrale di rifiuti di san Zeno, Arezzo.

L'Impianto produce circa **12.000** tonnellate all'anno del rifiuto in oggetto.

Il quantitativo di cui sopra è assolutamente indicativo e non vincolante per la Stazione appaltante, potendo variare anche in misura considerevole in funzione dell'attività dell'Impianto. Tali variazioni non determineranno comunque in alcun caso il sorgere di diritti risarcitori in capo all'affidatario, così come non determineranno modificazione alcuna sui prezzi contrattuali.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di trasporto e scarico delle ceneri pesanti, trattamento, smaltimento o recupero, oneri transfrontalieri, oneri per caratterizzazioni, tributo per il deposito in discarica (ecotassa) di qualsiasi importo e, comunque, ogni onere necessario al completo svolgimento del servizio.

#### **ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO**

La durata del servizio è stabilita in 12 mesi decorrenti dalla data del contratto d'appalto

Alla scadenza del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogarne la durata per il tempo occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per non oltre 3 (tre) mesi.

In caso di proroga, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, sino al subentro, entro il suddetto termine di durata massima della proroga, del nuovo contraente.

## **CAPITOLO 2**

### **ESECUZIONE DELL'APPALTO**

#### **ART. 3 – DECORRENZA DEL SERVIZIO**

Il servizio decorre dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

L'appaltatore dovrà convenientemente organizzarsi al fine di essere in condizione di svolgere il servizio sin dalla data di sottoscrizione del contratto, rimanendo ogni conseguente onere a carico dell'appaltatore medesimo.

Per nessun motivo l'inizio del servizio potrà essere procrastinato.

#### **ART. 4 – REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO E DEI TRASPORTATORI**

Per gli impianti di destinazione del rifiuto e per il trasportatore, prima dell'impiego dovrà essere fornita alla Stazione appaltante, per la necessaria valutazione, la seguente documentazione:

1. Per gli impianti di destinazione del rifiuto:

- a) copia dell'autorizzazione dell'impianto attestante che l'impianto può ricevere il rifiuto a smaltimento o recupero (in caso di impianti situati in altri Stati membri dell'Unione Europea, all'autorizzazione in madrelingua dovrà essere allegata traduzione in lingua italiana);
- b) per gli impianti situati in Italia, copia iscrizione del soggetto che gestisce l'impianto nell'elenco degli "iscritti" o "richiedenti iscrizione" della White list antimafia della Prefettura territorialmente competente.

2. Per il trasportatore:

- a) copia dell'iscrizione del trasportatore all'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria pertinente e per adeguata classe;
- b) copia dell'iscrizione del trasportatore nell'elenco degli "iscritti" o "richiedenti iscrizione" della White list antimafia della Prefettura territorialmente competente;

Per il trasportatore, se diverso dall'appaltatore, dovrà altresì essere presentata tutta la documentazione prescritta dalla vigente normativa in tema di subappalto.

La Stazione appaltante non consentirà l'utilizzo di impianti e trasportatori che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente articolo nonché di ogni altro requisito prescritto dalla vigente normativa, dal presente Capitolato e dalla documentazione contrattuale.

#### **ART. 5 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

##### **5.1 Programmazione dei ritiri**

La Stazione appaltante predispone un programma settimanale di ritiro che viene trasmesso all'appaltatore mediante posta elettronica con un preavviso - riferito alla data del primo ritiro

programmato - non inferiore a 2 giorni feriali.

Nel programma verranno indicati i giorni e il numero di trasporti da effettuare per ciascun giorno.

Il programma è vincolante per l'appaltatore. Non sono ammesse variazioni del programma non preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante.

Al programma potranno essere apportate modifiche per sopravvenute esigenze della Stazione appaltante. Per dette modifiche l'appaltatore non potrà in alcun caso avanza pretese di alcun genere.

## 5.2 Giorni e numero di ritiri

Di norma è richiesto il ritiro del rifiuto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, una o due volte al giorno.

Durante i periodi di fermo impianto, mediamente i ritiri possono arrivare sino a 16 nella prima settimana di fermo, per poi essere sospesi fino alla riattivazione della linea.

Di norma la linea di recupero energetico ha un unico fermo impianto programmato annuale con durata massima di 6 settimane circa.

## 5.3 Orario di ritiro

La Stazione appaltante, nel programma dei ritiri, può indicare per ciascun giorno l'orario in cui deve essere effettuato il ritiro. In mancanza di indicazione, l'appaltatore potrà ritirare il rifiuto dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

## 5.4 Mezzi di trasporto

Il trasporto del rifiuto dovrà avvenire esclusivamente con autoarticolati dotati di vasca ribaltabile di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 44.000 kg.

La vasca ribaltabile dovrà essere a perfetta tenuta ai liquidi e dovrà essere dotata di un sistema di copertura del carico che garantisca una perfetta chiusura.

La copertura dovrà essere manovrabile da terra (l'autista dovrà poter aprire e chiudere la copertura in parola senza dover salire sulla vasca stessa o sul semirimorchio), a meno che la vasca stessa o il semirimorchio non sia dotato di idonee protezioni contro i rischi di caduta dall'alto.

## 5.5 Tempi di carico

Generalmente le operazioni di carico di ciascun autoveicolo richiedono un tempo non superiore a 45 minuti.

Considerato che nello stesso vano adibito al carico delle scorie di cui al presente capitolato avvengono operazioni di carico di altre tipologie di rifiuti, si può verificare la formazione di una

coda di mezzi in attesa di caricamento; nel caso in cui la Stazione appaltante non abbia indicato l'orario in cui deve essere effettuato il ritiro, **l'ordine di caricamento non sarà l'ordine di arrivo dei mezzi bensì sarà stabilito a proprio insindacabile giudizio dalla Stazione appaltante al fine di ottimizzare le attività dell'Impianto.**

Nel caso in cui, per cause non imputabili all'appaltatore, da far risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti al termine delle operazioni di carico, il tempo di sosta prima dell'inizio delle operazioni di caricamento fosse maggiore di 3 ore, all'appaltatore verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo nella misura di €/ora 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di sosta successiva alla terza; nulla verrà riconosciuto per le prime 3 ore.

#### 5.6 Operazioni di carico

Alle operazioni di carico degli autoveicoli di trasporto provvede il personale della Stazione appaltante mediante carro ponte munito di benna a polipo. Il carico potrà essere effettuato anche mediante pala gommata o caricatore gommato a polipo.

Generalmente il carico viene effettuato fino a saturare il massimo volume utile dell'autoveicolo, nei limiti di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione.

Non sarà consentita l'uscita dall'impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione: i quantitativi eccedenti verranno scaricati.

Nei casi in cui le operazioni di caricamento fossero interrotte per volontà della Stazione appaltante prima del raggiungimento di un carico utile di 20.000 kg, all'appaltatore verrà riconosciuto un carico convenzionale di 20.000 kg.

#### 5.7 Operazioni di pulizia

Una volta completate le operazioni di carico, per evitare la dispersione di residui di ceneri pesanti dalla sommità degli autoveicoli sulle aree esterne dell'impianto, l'appaltatore dovrà provvedere a rimuovere accuratamente tali residui prima di lasciare la postazione di carico. Per lo svolgimento di tali operazioni di pulizia in condizioni di sicurezza, la stazione appaltante mette a disposizione dell'appaltatore delle scale e degli attrezzi adeguati che potranno essere utilizzati esclusivamente all'interno del locale di carico. Le scale consentono di effettuare le operazioni di pulizia da una postazione sicura, senza la necessità di salire sulla sommità degli autoveicoli. È fatto assoluto divieto di salire sulla sommità degli autoveicoli a meno che gli stessi non siano dotati di idonee protezioni contro i rischi di caduta dall'alto.

Successivamente l'appaltatore dovrà uscire dal vano di carico, chiudere il portone automatico e provvedere al lavaggio delle ruote del mezzo nell'area dedicata che verrà indicata dalla Stazione

appaltante al fine di evitare che eventuali rifiuti adesi alle ruote si disperdano all'esterno dell'impianto; dopo tale operazione l'appaltatore dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell'area utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla Stazione appaltante.

Nel caso in cui l'appaltatore non provveda alla pulizia dell'area in cui si effettua il lavaggio delle ruote del mezzo, verranno addebitati all'appaltatore stesso i costi di pulizia, quantificati in € 150,00 ad intervento.

Nel caso in cui, contravvenendo alle prescrizioni del presente paragrafo, l'appaltatore esca dall'Impianto di San Zeno con il mezzo in condizioni non idonee, tutte le eventuali sanzioni comminate alla Stazione appaltante saranno detratte dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

#### 5.8 Prescrizioni di sicurezza

Gli autoveicoli dell'appaltatore dovranno circolare all'interno dell'Impianto rispettando i limiti di velocità indicati, la segnaletica e le disposizioni che verranno di volta in volta impartite dalla Stazione appaltante, sia per iscritto che verbalmente.

L'appaltatore verrà comunque considerato quale unico responsabile, nei confronti della Stazione appaltante e di eventuali soggetti terzi, per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di carico e di transito all'interno dell'Impianto.

La Stazione appaltante fa divieto assoluto di salire sulla sommità degli autoveicoli a meno che gli stessi non siano dotati di idonee scale e protezioni contro i rischi di caduta dall'alto.

Nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni sin qui indicate e/o quelle del DUVRI, il personale autista inadempiente verrà immediatamente allontanato dall'Impianto e la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto in danno all'appaltatore.

### **ART. 6 – IMPIANTI DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO**

Il rifiuto caricato presso l'Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno deve essere conferito esclusivamente presso gli impianti autorizzati allo smaltimento o recupero indicati dall'appaltatore alla Stazione appaltante e per i quali sia stata presentata e valutata la documentazione di cui al precedente art. 4, pena la risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore intenda effettuare lo smaltimento o recupero in impianti differenti da quello/i indicato/i, deve previamente comunicarlo alla Stazione appaltante trasmettendo al contempo tutta la documentazione di cui al precedente art. 4 per la valutazione della Stazione appaltante.

**ART. 7 – CARATTERIZZAZIONI ANALITICHE DEL RIFIUTO**

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'effettuazione di tutte le analisi di caratterizzazione necessarie per il trasporto ed il conferimento del rifiuto ad impianti autorizzati allo smaltimento o recupero, incluse quelle per acquisire e mantenere l'omologa negli impianti di destinazione.

I conseguenti oneri economici sono compresi nel corrispettivo d'appalto.

La classificazione del rifiuto è di esclusiva competenza della Stazione appaltante.

**ART. 8 – SUBAPPALTO**

Sono subappaltabili esclusivamente le seguenti attività:

- Trasporti.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

**CAPITOLO 3****PENALITÀ****ART. 13 – PENALITÀ PER RITARDI**

In caso di ritardi sulle date di ritiro comunicate dalla Stazione appaltante mediante il programma di cui al presente capitolato, verrà applicata una penale pecuniaria. Il ritardo verrà conteggiato dalle ore 09:00 del giorno successivo stabilito per il ritiro sino a completamento del ritiro.

L'importo stabilito per la penale è pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ritardo fino a 24 ore o frazione e sarà incrementato dello 0,1 per mille per ciascuna ulteriore giornata o frazione di giornata di ritardo<sup>1</sup>.

Gli importi delle penali saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato

---

<sup>1</sup> Esempio: importo contrattuale pari a € 400.000. Ritiro programmato per il giorno 23.01.2018:

a) se arrivo del mezzo all'impianto di San Zeno alle ore 10:00 del giorno 24.01.2018: penale:  $400.000 \times 0,8 / 1000 = € 320$ ;  
b) se arrivo del mezzo all'impianto di San Zeno alle ore 11:00 del giorno 26.01.2018: ritardo 50 ore, penale: €  $400.000 \times (0,8 + 0,1 + 0,1) / 1000 = € 400$ .

sulla garanzia fideiussoria; in tal caso l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'introito della penalità.

Dopo il secondo ritardo, anche non consecutivo, superiore alle 48 ore naturali e consecutive, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, senza necessità di costituzione in mora.

In ogni caso di ritardo superiore a 120 ore consecutive, la Stazione appaltante potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, senza necessità di costituzione in mora.

Nel caso in cui l'appaltatore invii all'Impianto di San Zeno autoveicoli diversi da quelli prescritti dal presente capitolato (e cioè autoveicoli diversi da autoarticolati dotati di vasca ribaltabile di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 44.000 kg) oppure invii autoveicoli di cui non siano stati previamente comunicati targa ed estremi dell'autorizzazione al trasporto, non si procederà al caricamento dei rifiuti e, decorso il termine di cui al comma 1, si inizierà con il conteggio delle penali.

#### **ART. 14 – PENALITÀ PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CARICO**

Non sarà consentita l'uscita dall'impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione. Nel caso ciò dovesse accadere, eludendo le verifiche della stazione appaltante, la parte di carico eccedente il limite di massa complessiva non verrà ammessa a pagamento.

Inoltre, per ciascun viaggio effettuato in eccesso oltre il limite di massa complessiva verrà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Gli importi delle penali saranno prelevati, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dall'ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla garanzia fideiussoria. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'introito della penalità.

#### **ART. 15 – RISARCIMENTO DEL DANNO**

L'applicazione delle penali di cui ai precedenti articoli non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore.

In particolare, il ritardo o l'esecuzione del servizio in difformità dei patti contrattuali, qualora



determini il fermo dell'impianto, dà luogo ad un danno giornaliero non inferiore all'importo di 20.000,00 (ventimila/00) euro/giorno, calcolato come segue:

- 7.600,00 (settemilaseicento/00) euro/giorno per mancata cessione di energia elettrica;
- 3.800,00 (tremilaottocento/00) euro/giorno per l'acquisto di energia elettrica dalla rete;
- 8.600,00 (ottomilaseicento/00) euro/giorno per lo smaltimento in discarica del quantitativo di rifiuti combustibili che sarebbero inceneriti.

L'importo relativo all'ammontare del danno sarà prelevato, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dall'ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, verrà escussa la garanzia fideiussoria. In tale ipotesi, la reintegrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'escussione della medesima.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA DELL'APPALTATORE**

Tra l'altro ed in particolare, la Stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto per inadempienza dell'appaltatore, senza necessità di previa costituzione in mora, nei seguenti casi:

- conferimento in impianti diversi da quelli indicati e documentati alla Stazione appaltante;
- violazione delle norme antiinfortunistiche e delle disposizioni contenute nel DUVRI;
- violazione delle normative in materia ambientale;
- violazioni delle istruzioni ricevute dalla Stazione appaltante per la circolazione all'interno dell'impianto e le modalità di carico/scarico dei rifiuti;
- ripetuti casi di superamento del limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione.

### **CAPITOLO 4 DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **ART. 9 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo d'appalto è stabilito "a misura" e verrà quantificato applicando alle prestazioni effettivamente e regolarmente svolte dall'appaltatore il prezzo unitario determinato ai sensi del presente articolo.

- a) Per la determinazione delle quantità di rifiuto ritirate, farà esclusivamente fede il

quantitativo misurato dalla pesa dell'Impianto di San Zeno, periodicamente tarata ai sensi di legge.

- b) Il prezzo unitario da applicarsi alle quantità di rifiuto ritirate in un dato mese solare verrà determinato applicando la seguente formula:

$$\text{P.U. €/tonnellata} = (\text{QUOTA FISSA} + \text{QUOTA VARIABILE}) - \text{RIBASSO}$$

dove:

- P.U. €/tonnellata = prezzo unitario a tonnellata da applicare alla quantità di rifiuto ritirata nel mese “x”;
- QUOTA FISSA = Prezzo unitario €/ton indicato al punto “A - QUOTA FISSA”, nell'Elenco prezzi;
- QUOTA VARIABILE = Prezzo medio mensile di 1000 litri di gasolio auto, riferito al mese “x” (mese solare di effettuazione del ritiro), riportato nel sito <https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/prezzi-mensili-carburanti>, moltiplicato per il coefficiente 0,02 (risultato troncato al 2° decimale);
- RIBASSO = Ribasso offerto dall'appaltatore per l'affidamento dell'appalto.

Il risultato della formula sarà troncato al 2° decimale, senza arrotondamenti.

Al corrispettivo come sopra calcolato andranno aggiunti i COSTI DELLA SICUREZZA, nella misura indicata nell'Elenco prezzi, e l'IVA di legge.

Il corrispettivo come determinato ai sensi del presente articolo s'intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa occorrente per dare la fornitura compiuta a regola d'arte, per l'intera durata del contratto.

## ART. 10 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La contabilizzazione, fatturazione e pagamento del corrispettivo maturato dall'appaltatore avverrà con cadenza mensile, come segue.

- Contabilizzazione

Entro la fine di ciascun mese solare, la Stazione appaltante contabilizzerà, con la modalità indicate al precedente articolo, la prestazione eseguita dall'appaltatore nel mese solare precedente.

La contabilità sarà trasmessa all'appaltatore affinché provveda alla sua sottoscrizione entro 5 giorni. La mancata sottoscrizione entro tale termine preclude la possibilità di iscrivere eventuali riserve.

Entro 7 giorni dalla firma della contabilità da parte dell'appaltatore, la Stazione appaltante emetterà il Certificato di pagamento (CP).

L'importo pagabile all'appaltatore sarà esclusivamente quello risultante dal CP.

La contabilizzazione è comunque subordinata alla previa acquisizione della copia di ritorno di tutti i formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 relativi al mese di riferimento, debitamente datata in arrivo con timbro e firma dell'Impianto di destinazione.

- Fatturazione

L'appaltatore emetterà fattura al momento dell'adozione del Certificato di pagamento (CP).

La fattura dovrà essere perfettamente conforme alle risultanze del CP.

Le ritenute di cui all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023 (ritenuta 0,5%), saranno fatturabili solo a fine appalto, dopo l'emissione del Certificato di verifica di conformità (CVC), previa sottoscrizione di quest'ultimo da parte dell'appaltatore ed emissione di Certificato di pagamento da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dall'art. 1 del D.L. 50/2017, si applica al presente appalto la disciplina inerente alla scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment).

- Pagamento

Le fatture regolarmente emesse saranno pagate mediante bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.

Ogni pagamento è comunque subordinato alle verifiche di regolarità prescritte dalla vigente normativa.

## **ART. 11 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE**

Ai sensi dell'art. 33, All.to II.14, D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, NON sarà corrisposta anticipazione contrattuale.

## **CAPITOLO 5**

### **GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

## **ART. 12 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Prima della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà consegnare alla Stazione appaltante le seguenti garanzie e polizze assicurative:

1. **Garanzia definitiva** di cui all'art. 117 D.Lgs. 36/2023. La garanzia dovrà essere emessa con firma digitale, secondo il vigente Schema tipo ministeriale.
2. **Polizza aziendale RCT/RCO** con i seguenti massimali minimi:
  - RCT: € 2.000.000,00;
  - RCO: € 1.000.000,00;unitamente alla quietanza dell'ultimo premio pagato.
3. **Polizza aziendale Rischio Ambientale oppure RC Inquinamento** con massimale minimo € 2.000.000,00, unitamente alla quietanza dell'ultimo premio pagato.

## CAPITOLO 6

### MUTAMENTO CODICE CER – DETERMINAZIONI ATO

#### ART. 17 – MUTAMENTO CODICE CER DEL RIFIUTO

Qualora a seguito di variazioni normative o mutamenti della natura del rifiuto incenerito o ragioni di pubblico interesse o disposizioni di autorità o enti preposti o per qualsiasi altro motivo le ceneri pesanti e scorie da incenerimento di che trattasi dovessero risultare classificate pericolose (CER 190111), la Stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di non stipulare il contratto o, se già in corso, di risolverlo unilateralmente, senza che per questo l'affidatario possa avanzare pretese risarcitorie di alcun genere.

Nel caso di risoluzione di contratto, pertanto, spetterà all'appaltatore unicamente il pagamento del servizio effettuato sino alla data della risoluzione, escluso ogni altro compenso e/o risarcimento a qualsiasi titolo.

#### ART. 18 – DETERMINAZIONI DELL'AUTORITÀ DI AMBITO

La Stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di non stipulare il contratto o, se già in corso, di risolverlo unilateralmente, senza che per questo l'affidatario possa avanzare pretese risarcitorie di alcun genere, qualora l'Autorità di ambito ATO TOSCANA SUD determini che il trasporto e lo smaltimento o recupero delle ceneri pesanti e scorie CER 190112 prodotte nell'Impianto di Arezzo San Zeno non sia più di competenza di AISA IMPIANTI.

Nel caso di risoluzione di contratto, pertanto, spetterà all'appaltatore unicamente il pagamento del servizio effettuato sino alla data della risoluzione, escluso ogni altro compenso e/o risarcimento

a qualsiasi titolo.

## **CAPITOLO 7**

### **DISCIPLINA DELLE RISERVE**

#### **ART. 19 – DISCIPLINA DELLE RISERVE**

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Stazione appaltante, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la riserva (cioè, la contestazione) che egli intenda formulare.

Le riserve, a pena di decadenza, sono formulate, a mezzo posta elettronica certificata (pec), dall'appaltatore alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali consecutivi dall'insorgenza del fatto che l'appaltatore ritiene aver determinato il pregiudizio.

Le riserve, come sopra formulate, sempre a pena di decadenza, devono essere trascritte dall'appaltatore sulla contabilità immediatamente successiva all'insorgenza del fatto lamentato. Sempre a pena di decadenza, tutte le riserve iscritte dovranno altresì essere confermate nell'ultima contabilità dell'appalto.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata dall'appaltatore in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo richiesto.

Sulle riserve dell'appaltatore la Stazione appaltante si esprimerà entro 90 giorni dal termine del contratto. È preclusa all'appaltatore ogni azione giudiziaria in relazione alle riserve sino ad avvenuto decorso di tale termine.

Qualora la Stazione appaltante non si esprima entro il termine di cui sopra, le riserve si intendono respinte.

## **CAPITOLO 8**

### **ALTRE DISPOSIZIONI**

**ART. 20 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione alla Stazione appaltante delle coordinate dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione, comunicando altresì generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. Tra l'altro ed in particolare, l'appaltatore dovrà inoltre:

- comunicare tempestivamente ad AISA IMPIANTI ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ad esporre in fattura il codice CIG indicato in contratto; la mancata o errata indicazione del CIG facoltizza la Stazione appaltante a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione.

**ART. 21 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 (PARTI TERZE) E INFORMAZIONI SULLA POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE DI AISA IMPIANTI**

AISA IMPIANTI dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di Amministrazione di AISA IMPIANTI in data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di qualità e legalità dettati dalla suddetta normativa, ed assunti da AISA IMPIANTI nei precetti citati. Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del contratto, ad uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituirà inadempimento contrattuale ai sensi del Codice Civile. In particolare, la contestazione dell'inadempimento di cui trattasi darà luogo alla facoltà di AISA IMPIANTI di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

AISA IMPIANTI ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualità, dell'Ambiente, della Sicurezza nel lavoro e di Responsabilità Sociale conformemente agli standard di cui alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000, alla quale ha uniformato tutte le proprie attività, il cui contenuto è reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli interessati.

L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale sono disponibili per la consultazione nel sito aziendale [www.aisaimpianti.it](http://www.aisaimpianti.it).

**ART. 22 – RESPONSABILITÀ SOCIALE**

AISA IMPIANTI ha implementato un sistema di gestione per la Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000, standard internazionale che definisce pratiche e comportamenti in tema di lavoro, in particolare con riferimento a:

- lavoro minorile;
- lavoro obbligato;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
- discriminazione;
- procedure disciplinari;
- orario di lavoro;
- retribuzione.

I contraenti di AISA IMPIANTI sono tenuti a rispettare i principi contenuti nello standard SA 8000 e a consentire, qualora richiesto da AISA IMPIANTI, l'effettuazione di audit presso le proprie sedi ai fini della verifica dell'osservanza di tali principi.

**ART. 23 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la AISA IMPIANTI;

- Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”.

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite da AISA IMPIANTI nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'appaltatore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di AISA IMPIANTI.

L'appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di AISA IMPIANTI, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta a AISA IMPIANTI.

È altresì vietata sia all'appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.



L'appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AISA IMPIANTI da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da AISA IMPIANTI per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'appaltatore, del personale in servizio presso l'appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, AISA IMPIANTI si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

#### **ART. 24 – RESPONSABILITÀ PER DANNI**

L'appaltatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno causato alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Tra l'altro ed in particolare, l'appaltatore risponde in solido di ogni danno provocato da qualsiasi soggetto che intervenga per suo conto nell'esecuzione dell'appalto (fornitori, subappaltatori, subcontraenti, trasportatori, etc.).

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), l'Impresa capogruppo risponde altresì in solido per i danni causati dalle Imprese mandanti.

In caso di Consorzio, di qualsiasi genere, il Consorzio risponde altresì in solido per i danni causati dalle consorziate esecutrici.

#### **ART. 25 – NORMATIVA APPLICABILE**

Il presente appalto è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti

pubblici” e correlata normativa.

**ART. 26 – FORO COMPETENTE**

Foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia contrattuale attinente al presente appalto è quello di Arezzo (AR). Peraltro, qualora per questioni connesse al presente contratto AISA IMPIANTI fosse citata da terzi di fronte a giudice di Foro diverso, quest'ultimo sarà comunque competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata da AISA IMPIANTI nei confronti dell'appaltatore.